

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1 aprile 2008, n. 86¹

Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui al titolo X, capo I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private ed in particolare:

- l'articolo 122, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 123, comma 1, che prevede l'individuazione della tipologia di natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e l'individuazione delle acque equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi registrati in Stati esteri prevede che l'obbligo di assicurazione si considera assolto, tra l'altro, con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo prevede che l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è assolto, tra l'altro, mediante contratto di assicurazione «frontiera»;
- l'articolo 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione;
- l'articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Ufficio centrale italiano (UCI), tra l'altro, stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione «frontiera» come disciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISVAP;
- l'articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante e sostituzione del relativo contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà le modalità di rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo o natante;

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2008, n. 116.

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, con il quale e' stato sostituito l'articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma 1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma 7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motori e natanti.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei

rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

d) «natante»: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

e) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

f) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

g) «Ufficio centrale italiano»: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

h) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nautica da diporto;

i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.

CAPO II

OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Sezione I

Veicoli a motore e natanti soggetti all'obbligo di assicurazione

Art. 3

(Veicoli a motore)

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 122 del Codice tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico;

b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Art. 4

(Natanti)

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 123 del Codice tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così

come rispettivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.

2. Ai fini di cui al comma 1:

- a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
- b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.

3. Ai fini dell'individuazione dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza del motore dei natanti sono quelle risultanti:

- a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni;
- b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all'estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di registrazione.

4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti di cui al comma 2, è preso in considerazione il dislocamento considerando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda, quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Sezione II

Veicoli immatricolati in Stati esteri

Art. 5

(Presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione)

1. In attuazione dell'articolo 125, comma 7, del codice, per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroe, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Melilla), Svezia, Svizzera, Ungheria.

Art. 6

(Assicurazione «frontiera»)

1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli indicati all'articolo 5 ed in mancanza del certificato internazionale di assicurazione, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera

assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi, stipulato con le imprese di cui all'articolo 130, comma 1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal fine si avvalgano.

Art. 7

(Inapplicabilità della presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione)

1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati all'articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell'allegato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall'articolo 5.

Sezione III Natanti registrati in Stati esteri

Art. 8

(Natanti registrati in Stati esteri)

1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto:

- a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
- b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
- c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in Italia in regime di stabilimento l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
- d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di registrazione del natante;
- e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un'impresa con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che abbia stipulato con un'impresa di cui alle lettere a), b) o c) un'apposita convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicurazione che rientra nella

convenzione, alla liquidazione dei predetti danni e la legittimità a stare in giudizio per le domande dei danneggiati.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'impresa autorizzata o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicurazione predisposto ai sensi dell'articolo 9, per la preventiva approvazione.

Art. 9

(Certificato di assicurazione comprovante l'esistenza della copertura assicurativa)

1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera e), l'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante rilascia all'assicurato un certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicurazione di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana.

2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su carta intestata dell'impresa, riporta in lingua italiana:

a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data dell'approvazione da parte dell'ISVAP;

b) nome, cognome e domicilio dell'assicurato;

c) il numero di polizza;

d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la potenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure il marchio e il numero del motore;

e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;

f) la denominazione e la sede dell'impresa con la quale e' stata stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:

1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del natante, come identificato nel certificato di assicurazione, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica italiana;

2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative al risarcimento dei danni predetti;

g) il periodo di validità del certificato;

h) la ragione sociale dell'impresa di assicurazione autorizzata nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappresentante legale.

CAPO III

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 10

(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)

1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o natante di proprietà dell'alienante, l'alienante richiede all'impresa di assicurazione la sostituzione del contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale fornisce gli elementi identificativi.

2. L'impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ricalcolo del premio ed all'eventuale conguaglio. L'impresa, entro cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto, ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rilascia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al nuovo veicolo.

3. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certificato e del nuovo contrassegno previo l'eventuale conguaglio del premio.

4. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l'impresa restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334 del Codice.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo che comporti la risoluzione del contratto.